



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EMPORIO SOLIDALE PIACENZA – ONLUS"

### DENOMINAZIONE E SEDE

**ART. 1)** È costituita l'Associazione denominata "Emporio Solidale PIACENZA – ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

**ART. 2)** L'Associazione ha sede in piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza.

### FINALITÀ

**ART. 3)** L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nel settore dell'assistenza sociale.

Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituzioni, pubblici o privati, iniziative e attività per realizzare e gestire il progetto di "Emporio Solidale" a Piacenza.

L'Emporio Solidale avrà gli obiettivi di:

- Raccogliere beni di prima necessità e distribuirli alle persone in situazione di momentanea difficoltà economica, secondo modalità rispettose della dignità dei beneficiari, in sintonia e fattiva collaborazione, tenendo conto delle necessità e dei bisogni, con altre forme di aiuto alimentare già in atto (mense, borse viveri);
- Mettere in rete banche dati, competenze gestionali e organizzative, tecnici, esperti, volontari e risorse dei diversi soggetti che già lavorano per contrastare la povertà attraverso un progetto di comunità, nelle forme più consone a contemperare il perseguimento dello scopo e la sostenibilità di coinvolgimento delle singole realtà;
- Coinvolgere il territorio, le imprese, i cittadini affinché sostengano concretamente i bisogni di chi è in difficoltà con il proprio lavoro gratuito, le donazioni economiche o di prodotti per l'emporio;
- Promuovere iniziative volte a diffondere stili di vita e consumo sostenibili e favorire la lotta allo spreco alimentare.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione, non avendo scopi di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **DURATA**

**ART. 4)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **SOCI**

**ART. 5)** L'Associazione è composta da soci fondatori e ordinari. Tra i soci ordinari e fondatori, sono considerati benemeriti gli enti che, oltre alla quota sociale, elargiscono contributi straordinari.

Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli enti ammessi a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo e che intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, partecipano alle assemblee e all'attività associativa nella persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto da lui delegato. Al momento della cessazione dalla carica della persona fisica quale legale rappresentante del socio, il socio stesso provvederà alla sostituzione del proprio rappresentante (o del suo delegato) con la persona legittimata ai sensi del presente statuto.

Qualora la persona fisica che cessa dal ruolo di rappresentante del socio sia anche componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il rinnovo di tale carica - escluso ogni automatismo- si provvederà a nuove elezioni ai sensi del successivo art. 18.

**ART. 6 )** Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione;

**ART. 7)** I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, determinate annualmente in sede di Assemblea dei Soci. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**ART. 8)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione o cessazione dell'ente di riferimento.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**ART. 9)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 10)** Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ART. 11)** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**ART. 12)** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**ART. 13)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le votazioni saranno effettuate con voto segreto in caso di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o qualora la deliberazione abbia per oggetto valutazioni o giudizi riferibili a persone determinate.

**ART. 14)** All'Assemblea spettano i seguenti

compiti: IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- deliberare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- fissare annualmente le quote sociali;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**ART. 15)** L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

**ART. 16)** L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ART. 17)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

## CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

**ART. 18)** IL CONSIGLIO DIRETTIVO è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. È composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci: in tal caso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi ragione di un componente del Consiglio Direttivo si provvede alla sostituzione mediante procedura elettiva da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dovrà convocare a tal fine l'Assemblea entro quindici giorni e l'elezione dovrà tenersi entro i successivi trenta. Il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui è componente.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

**ART. 19)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**ART. 20)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto scritto o via mail da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni i soci esterni che siano stati delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso. Questi delegati non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero necessario per la validità delle riunioni.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ART.21) IL PRESIDENTE** ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo e la medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi).

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**ART. 22) IL VICE PRESIDENTE** coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**ART. 23)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

## **SEGRETARIO E TESORIERE**

**ART. 24)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. È nominato dal Consiglio Direttivo e la medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi).

**ART. 25)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. È nominato dal Consiglio Direttivo e la

medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi).

**ART. 26)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 27)** La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, anche nominati tra soggetti che non fanno parte dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima.

I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

## **GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

**ART. 28)** Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi per le spese sostenute e documentate e autorizzate dal Presidente o dal Direttivo.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

**ART. 29)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative;
- contributi di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività connesse ai sensi dell'art. 10, comma 5 D. lgs. n. 460/97

**ART. 30)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

**ART. 31)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il giorno 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **SCIOGLIMENTO**

**ART. 32)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **NORME FINALI**

**ART. 33)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui 2 da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo o comunque la parte più diligente incaricherà il presidente del tribunale di Piacenza di eseguire la nomina del terzo arbitro.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto e avrà sede a Piacenza.

**ART. 34)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Il presente Statuto è stato approvato dai soci in data 7 novembre 2018

Seguono le firme dei soci

COMUNE DI PIACENZA

S.V.E.P. ONLUS

CROCE ROSSA ITALINA

CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA – BOBBIO

AUSER Volontariato di Piacenza

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 Direzione Provinciale di Piacenza  
 Ufficio Territoriale di Piacenza  
 Registrato il 9.11.18 Serie 3  
 al n. 3302  
 Corrisposti € 200,00 x  
 duecento / 00 x

9 NOV. 2018



AGENZIA DELLE ENTRATE  
 Direzione Provinciale di Piacenza  
 Ufficio Territoriale di Piacenza

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
 dott. Elio PADOVANI